



# DENUNCIATA ALLA CORTE EUROPEA L'INERZIA DELLO STATO ITALIANO

UN'AZIONE DELLA FEDERAZIONE DEGLI EMOFILICI

Sul sito web del Ministero della Salute l'ultimo avviso comparso relativo alla procedura transattiva per danneggiati da sangue infetto porta la data del 2 marzo 2011: da allora nessuna vera notizia, se non una bozza di decreto legge che il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto approvare il 5 maggio scorso, decreto "misteriosamente" scomparso... Sono circa 7000 i danneggiati da trasfusioni ed emoderivati infetti che hanno fatto domanda di accesso alla transazione di cui alle leggi 222 e 244 del 2007, norme volute da tutti i partiti politici. Transazione che si era prefissata l'obiettivo di definire il contenzioso giudiziario pendente. In realtà sono più di 7000 le persone in causa contro lo Stato Italiano, dato che molte altre hanno iniziato i giudizi successivamente al dicembre 2007 quando entrarono in vigore le citate leggi.

Sono persone con epatite e/o con AIDS, virus contratti a causa di emoderivati (spesso assunti per curare altre patologie come per esempio l'emofilia) o di trasfusioni.

L'accusa che muovono allo Stato Italiano, e in special modo al Ministero della Salute, è quella di non aver controllato, di non aver fatto il possibile per evitare questo contagio di massa degli anni '80 e '90, una vera e propria strage. Centinaia e centinaia sono infatti le persone decedute. Oggi chiedono giustizia, chiedono che almeno venga loro riconosciuto un risarcimento.

Le cause durano anni e non sempre hanno esiti positivi: incombe su molti la scure della prescrizione, quel principio secondo cui dopo 5 anni dalla conoscenza del contagio non si può più chiedere un risarcimento. Non dovrebbe

essere proprio così, ma molti giudici sposano interpretazioni restrittive.

L'iter transattivo avviato dal governo Prodi aveva destato molte speranze, ma oggi a quasi 4 anni di distanza si fa strada una grande preoccupazione: che tutto possa finire in una "bolla di sapone".

Gli avvocati dei danneggiati non ci stanno: "Successivamente alle leggi 222 e 244 del 2007 -dice l'Avv. Marco Calandrino di Bologna, consulente legale di FedEmo- si sono avuti sia atti amministrativi, sia impegni in sede istituzionale, e tutto ciò ha certamente creato un'aspettativa giuridicamente fondata e tutelata".

E se non si arrivasse alla transazione promessa, promettono gli avvocati dei danneggiati, quel contenzioso che si voleva definire aumenterà in maniera enorme.

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), che rappresenta oltre 30 associazioni sparse in tutta Italia, ha aderito alla manifestazione di protesta del 21 giugno scorso a Roma: "E' nostro auspicio -afferma il Presidente Dott. Gabriele Calizzani- che anche attraverso iniziative di questo genere si possa giungere quanto prima alla definitiva risoluzione di una vicenda che da troppo tempo attende un'equa risposta".

Ma FedEmo si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo: con un ricorso presentato dall'Avv. Marco Calandrino di Bologna ha denunciato l'inerzia dello Stato Italiano, accusato di aver violato i principi del giusto processo, soprattutto sotto il profilo della ragionevole durata, di aver "abusato" della sua posizione

dominante, di non aver garantito l'effettività della tutela giudiziaria, di avere operato discriminazioni fra danneggiati, di aver violato il diritto alla salute.

Accuse gravi dalle quali lo Stato Italiano dovrà difendersi davanti ai giudici europei, a meno che non decida di definire prima la questione dei risarcimenti.

la Redazione

## RIVALUTAZIONE INDENNIZZO LEGGE 210/92: DI RINVIO IN RINVIO...

La Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità delle norme di legge che negano la rivalutazione istat dell'indennità integrativa speciale, componente prevalente dell'indennizzo legge 210/92, aveva fissato l'udienza al 21 giugno scorso.

Probabilmente per riunire tutti i procedimenti scaturiti dalle 6 ordinanze di rimessione (di 6 giudici di merito) ha però rinviato l'udienza al 4 ottobre 2011. La situazione di incertezza, quindi, si protrae.

Anche perchè, se a Roma rinviano, a Strasburgo, dove la Corte Europea dei diritti dell'Uomo aveva in un primo tempo fatto sapere di voler trattare la questione con urgenza, tutto tace.

Ci troviamo quindi nella situazione in cui un indennizzo di natura assistenziale e solidaristico come quello previsto dalla legge 210/92 viene erogato senza un adeguamento al costo della vita: una contraddizione clamorosa, un non-senso.

Arriverci al prossimo "aggiornamento", sperando che sia tale, e che non sia solo rappresentato dall'ennesimo rinvio.

Avv. Marco Calandrino



# LE VITTIME DEL SANGUE INFETTO CHIEDONO GIUSTIZIA

La manifestazione che si è svolta a Roma il 21 giugno, che è stata vergognosamente “dimenticata” dai media italiani, organizzata dal “Comitato Vittime Sangue Infetto”, ha voluto soprattutto chiedere che venga approvato il Decreto Legge che riconosce gli indennizzi a coloro che sono stati infettati. Il fatto più assurdo di questa situazione è rappresentato dal fatto che da due anni esiste la copertura economica e non si sa che fine abbiano fatto questi soldi.



## APPROVATO IL TRATTAMENTO DOMICILIARE DELL'EMOFILIA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il 24 giugno la Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha deliberato e approvato la “Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia” che consta di 8 articoli.

L'articolo 1 definisce come per trattamento domiciliare dell'emofilia si intenda l'infusione endovenosa di concentrati del fattore della coagulazione carente, effettuata dal paziente sanitario, all'insorgere di una necessità terapeutica o per eseguire i necessari trattamenti di profilassi programmati e prescritti dal Centro Emofilia di riferimento.

L'articolo 2 descrive le finalità.

L'articolo 3 illustra il percorso di formazione per accedere al trattamento domiciliare.

L'articolo 4 illustra e definisce la metodologia dell'intervento educativo e i criteri di valutazione dell'apprendimento.

L'articolo 5 verifica le idoneità e istituisce un registro aggiornato delle persone abilitate.

L'articolo 6 illustra come avviene la fornitura del prodotto da infondere.

L'articolo 7 illustra i doveri dei pazienti e di chi li assiste ad attenersi ad una scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

L'articolo 8 infine parla della responsabilità e della copertura assicurativa necessaria per gli eventuali danni ai partecipanti ai corsi durante l'attiva di formazione e addestramento presso l'Azienda Sanitaria.